

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1523

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 23 settembre 1987

Estensione al personale militare internato in campi di concentramento tedeschi del beneficio dell'assegno vitalizio previsto dalla legge 18 novembre 1980, n. 791, e della promozione onorifica di cui alla legge 8 agosto 1980, n. 434

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 novembre 1980, n. 791, ha concesso un assegno vitalizio (pari al minimo della pensione contributiva INPS: in atto lire 328.000 mensili) a tutti coloro che furono deportati nei campi di sterminio nazisti (campi cosiddetti « K. Z. », sigla che richiama la dicitura *Konzentrationslager*). Il medesimo beneficio è stato inoltre concesso agli ex internati militari assegnati o trasferiti nei suddetti campi in seguito a cattura, atti di resistenza o di sabotaggio. Queste condizioni caratterizzano comportamenti ed accadimenti comuni a tutti gli ex internati militari: sono menzionate, fra le altre, nel decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, cui

fa riferimento l'articolo 1 della ricordata legge n. 791 del 1980.

A questo punto appare evidente l'ingiusta sperequazione che viene a stabilirsi fra le categorie menzionate e la generalità degli ex internati militari che, anche se non furono assegnati o trasferiti ad un campo gestito da nazionalsocialisti, ebbero sorte non meno triste.

Se gli internati in campi nazisti sono tornati a casa sfuggendo allo sterminio, altrettanto è da dirsi degli ex internati militari: questi sono sfuggiti all'olocausto, questi hanno terribilmente sofferto fame, sete, malattie, freddo; essi hanno affrontato stoicamente la furia vendicativa dei tedeschi!

Va sottolineato che gli internati militari — come gli internati nei campi nazisti « K. Z. » — non godevano di alcuna assistenza o protezione della Croce Rossa e perciò il tedesco imbestialito infieriva su di loro nei modi più crudeli.

È il caso di ricordare gli ufficiali che, ridotti allo stremo delle loro forze, venivano trucidati durante le dure marce di trasferimento tra le nevi della Polonia: la barbarie tedesca infieriva inesorabilmente su coloro che non mantenevano il passo perché privi di forze!

È anche da ricordare i trecento ufficiali di Wietzendorf che, cacciati dalle baracche nelle prime ore mattutine del 3 aprile 1945 e portati in un ampio recinto del pre-campo, erano destinati allo sterminio: fuori, nei dintorni del campo, c'erano le « SS » e gli agenti nazisti della Gestapo pronti ad aprire il fuoco su degli inermi. I trecento ufficiali si salvarono all'ultimo momento grazie al miracoloso sopraggiungere di reparti corazzati canadesi. Questa è la breve storia dolorosa di un campo di concentramento alla vigilia della liberazione. In Germania di *lager* ce n'erano tanti, retti o non retti da nazionalsocialisti, ed ognuno con la sua triste storia e con i suoi morti.

Analoghi episodi, stesse sofferenze per fame o stenti nei *lager* dei sottufficiali e truppa.

Se l'internamento fosse durato ancora pochi giorni si sarebbe verificato un terribile olocausto.

Fino ad oggi gli ex internati militari hanno ottenuto:

il riconoscimento delle campagne della guerra di liberazione, con l'esclusione della promozione onorifica che la legge 8 agosto 1980, n. 434, ha concesso a tutti coloro che hanno partecipato alla guerra partigiana o combattuto in reparti regolari e non regolari delle forze armate;

il riconoscimento dei benefici combattentistici della legge n. 336 del 1970.

Giustamente detti riconoscimenti sono stati estesi agli ex deportati e agli ex

perseguitati sia politici che razziali internati nei menzionati campi « K. Z. ».

Per ultimo le leggi 1° dicembre 1977, n. 907, e 16 marzo 1983, n. 75, hanno fatto giustizia di altra iniqua esclusione, estendendo al personale militare deportato nei *lager*, che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco, la concessione del distintivo d'onore « Volontario della Liberazione » e di « Combattente per la libertà d'Italia ».

Allo stato attuale dei riconoscimenti onorifici tutti gli internati — senza alcuna distinzione — si trovano su un medesimo piano etico-giuridico. Ma questa situazione di parità è contraddetta dalla ingiusta omissione della legge 18 novembre 1980, n. 791, che, come si è detto prima, esclude dal beneficio del vitalizio la generalità degli ex internati militari, ai quali il Paese ha l'obbligo di elargire per lo meno una somma a titolo di indennità, anche se non dello stesso importo del vitalizio concesso alle altre categorie.

Altra omissione si rileva nella mancata estensione a favore degli ex internati militari della promozione onorifica concessa ai combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione, prevista dalla legge 8 agosto 1980, n. 434. L'esclusione, in sostanza, annulla per gli ex militari internati i riconoscimenti previsti dalle ricordate leggi n. 907 del 1977 (distintivo d'onore di Volontario della libertà) e n. 75 del 1983 (distintivo di « Combattente per la libertà d'Italia »).

Tale diverso trattamento assume carattere di iniqua discriminazione, in quanto la promozione onorifica — che non comporta oneri di bilancio — è stata riconosciuta ai combattenti della guerra di liberazione e non agli ex internati militari, pur avendo questi la stessa qualifica di combattente della guerra di liberazione.

A tali omissioni intende ovviare la presente iniziativa, che certamente incontrerà il favore di tutte le forze politiche, che degli ex internati militari hanno più volte esaltato il volontarismo e l'eroismo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I benefici previsti dalla legge 28 novembre 1980, n. 791, per gli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, sono estesi al personale militare deportato nei *lager* che rifiutò la liberazione per non servire il regime nazista, di cui alle leggi 1° dicembre 1977, n. 907, e 26 marzo 1983, n. 75.

ART. 2.

1. La promozione onorifica al grado superiore prevista dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari e non regolari delle forze armate, sono estese agli ex internati militari di cui all'articolo 1.